

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1721)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CAROLIS, MERLONI, FARABEGOLI, RICCI, TAMBRONI ARMAROLI, MONTINI, DEL NERO, SANTALCO, MANENTE COMUNALE, SEGNANA, VENTURI, ALESSANDRINI, BERLANDA, NICCOLI e PASTORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1974

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per la incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 luglio 1959, n. 623, sugli incentivi a favore delle medie e piccole industrie ha cessato la sua validità fin dal 31 dicembre 1973, ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, essendo ormai scaduto, da tale data, il termine valido per la presentazione delle domande agli istituti di credito da parte degli operatori economici.

Come è noto, tale legge ha rappresentato più che mai uno dei più validi strumenti propulsivi nel quadro generale della politica economica nazionale in quanto ha consentito alle imprese di più modeste dimensioni di reperire a condizioni vantaggiose, presso gli istituti ed aziende di credito a medio termine, i mezzi finanziari occorrenti per effettuare gli investimenti necessari alla realizzazione di nuove iniziative o all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture produttive esistenti.

Infatti nel periodo 1960-1972 sono state raccolte in tutto il territorio nazionale 32.497 domande, per un totale di 3.625 miliardi di finanziamenti a fronte di un volume globale di investimenti di 8.326 miliardi di lire.

Ciò ha, inoltre, comportato la creazione di 936.844 nuovi posti di lavoro.

Dal 1973, però, la legge non ha più potuto svolgere integralmente la sua funzione. Ciò perchè, non potendosi ulteriormente rispettare quanto sancito dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, di variazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e cioè che almeno il 50 per cento del totale dei contributi doveva essere riservato a favore delle iniziative nel Mezzogiorno, non sono state più ammesse a contributo le operazioni ubicate nel Centro-Nord depresso e non depresso che sono costantemente pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito di ciò, quando, tra breve termine, gli istituti di credito avranno ultimato di istruire le domande ad essi presentate entro il 31 dicembre 1973, saranno giacenti, in attesa di approvazione, 6.961 domande per un volume di finanziamenti di 1.102 miliardi di lire.

Se a tali domande si aggiungono quelle del Mezzogiorno, che saranno pari a 1.475 per un volume totale di finanziamenti pari a 495 miliardi, non sarà possibile, con gli esigui stanziamenti assegnati nel bilancio 1974 (11 miliardi), far fronte a tale imponente numero di richieste.

Si reputa pertanto indispensabile, nelle more che siano approvati sia il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati in data 13 marzo 1974, con il quale si dà delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali, sia i relativi decreti legislativi, procedere alla proroga ed al rifinanziamento della legge 30 luglio 1959, n. 623.

In relazione a ciò è stato elaborato l'unico disegno di legge.

In esso, all'articolo 1, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti di credito al 31 dicembre 1974 ed i termini per la stipulazione dei relativi contratti al 31 dicembre 1975.

Gli articoli 2, 3, 4 concernono, invece, le modifiche alla attuale legge, nel senso che si è ritenuto opportuno bloccare il contributo a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al tasso fisso del 6 per cento per le aree del Mezzogiorno e del 4 per cento per le aree del Centro-Nord.

L'introduzione del contributo in conto interessi in misura fissa risponde ad esigenze caratteristiche del periodo attuale in cui il

costo del denaro tende ad aumentare rapidamente e il tasso di inflazione si mantiene su alti livelli.

In questo contesto, il provvedimento serve a garantire un minimo di attendibilità alle previsioni di costo finanziario della legge e ad impedire che, mantenendo fisso il tasso a carico dell'utente e variabile il conguaglio da parte dello Stato, si verifichi, per gli utilizzatori, la situazione di usufruire dei mutui con un tasso che, depurato dell'inflazione, diventa addirittura negativo.

Per contro si è introdotta una differenza tra il contributo applicabile ai territori del Mezzogiorno e a quelli del Centro-Nord per tenere conto delle diverse situazioni.

Nell'articolo 5 sono stati, infine, indicati gli stanziamenti necessari per poter ammettere a contributo tutte le domande indicate in precedenza.

Tali stanziamenti non sono stati richiesti per 15 anni, ma solo per 7 e precisamente, 15 miliardi per l'esercizio 1974, 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e ciò al fine di poter utilizzare gli stanziamenti che risultano non impegnati dal 1981 al 1988.

Tali differenze negli stanziamenti annuali scaturiscono dal fatto che sono stati assegnati, dall'origine della legge ad oggi, stanziamenti uguali per ciascuno dei 15 anni, senza tener conto della differenza che ne deriva nei pagamenti quando questi si riferiscono al periodo di utilizzo, nel quale si liquidano interessi semplici, e a quello di ammortamento, in cui si liquidano, invece, interessi composti.

L'articolo 6, infine, conferisce al Ministro del tesoro l'autorizzazione ad apportare le necessarie variazioni di bilancio al fine di assicurare la copertura finanziaria per l'esercizio corrente. Per gli anni successivi, l'occorrenza finanziaria verrà iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1974 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 2.

Il tasso agevolato previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, anzichè essere fissato nei limiti previsti dai commi primo e secondo del suddetto articolo 1, è determinato dalla differenza tra il tasso di riferimento, fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo e il contributo annuo posticipato in conto interessi a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilito al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il contributo annuo posticipato in conto interessi a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è così determinato:

a) per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nella misura fissa del 6 per cento;

b) per le iniziative localizzate nei restanti territori nella misura fissa del 4 per cento.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è così modificato:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato corripone agli istituti ed

aziende di credito abilitati ad esercitare il credito industriale a medio termine un contributo annuo posticipato pari alla quota interessi calcolata al tasso del 6 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e al tasso del 4 per cento per le iniziative localizzate nei restanti territori, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'istituto gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito centrale ».

Art. 5.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1974, di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Art. 6.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.